

**Deliberazione della Giunta Comunale n. 110 di data 24.11.2022.**

**OGGETTO: Autorizzazione al Comune di Ville di Fiemme a resistere in causa nel ricorso riassunto davanti al T.R.G.A. di Trento dalla società Filippi Tranquillo & F.lli Snc. Incarico all'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Trento per l'assistenza all'Amministrazione comunale.**

### **LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che con Legge Regionale 19 ottobre 2016, n. 10, è stato istituito a far data dal 1° gennaio 2020 il nuovo Comune di "Ville di Fiemme", mediante la fusione dei Comuni di Carano, Daiano e Varena.

Preso atto che in data 27.10.2022 veniva depositato al protocollo n. 7699 il ricorso al T.R.G.A. di Trento promosso dalla società Filippi Tranquillo & F.lli Snc.

Esaminato attentamente il contenuto del citato ricorso, si ritiene necessario costituirsi in giudizio contro l'accoglimento del predetto ricorso, a tutela dei legittimi interessi del Comune di Ville di Fiemme. All'uopo, il Sindaco, con propria nota prot. n. 7904 del 03.11.2022, ha richiesto in via preliminare la disponibilità all'Avvocatura dello Stato ad assistere il Comune di Ville di Fiemme nel procedimento.

Vista la nota dell'Avvocatura distrettuale dello Stato ct. DV 888/2022 in atti prot. n. 8131 del 11.11.2022, con la quale l'organo ha dichiarato la disponibilità ad assumere il patrocinio dell'Amministrazione comunale di Ville di Fiemme nella vertenza relativa al ricorso al Tribunale regionale di giustizia amministrativa per il Trentino-Alto Adige – Sede di Trento ad istanza della società Filippi Tranquillo & F.lli Snc.

Ritenuto quindi di incaricare l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento al fine della costituzione in giudizio contro l'accoglimento del predetto ricorso, la quale con propria nota citata prot. n. 8131 del 11.11.2022 ha richiesto un rapporto sulla controversia, con la relativa documentazione introdotta da separato elenco numerato, l'originale del ricorso notificato e la delibera d'incarico entro il termine del 12.12.2022.

Appurato per le vie brevi con la stessa Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trento che al momento non è necessario costituire alcun fondo spese per esigenze di difesa connesse al processo telematico.

Ritenuto di autorizzare il Sindaco pro tempore o, in sua assenza o impedimento, il vice Sindaco a costituirsi in giudizio con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, con sede a Trento in Largo Porta Nuova n. 9.

Vista la L.P. 19.07.1990, n. 23 e ss.mm. ed il relativo Regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22.05.1991, n.10-40/Leg, nonché la L.P. 09/03/2016, n. 2.

Vista L.R. 03.05.2018, n. 2 "*Codice degli enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige*" con le modifiche apportate dalla legge regionale 8 agosto 2018, n. 6 e dalla legge regionale 1° agosto 2019, n. 3.

Visto il vigente Regolamento di contabilità, approvato con decreto del Commissario Straordinario n. 6 del 13.01.2020.

Visto il Bilancio di previsione 2022 - 2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 21.02.2022.

Visti gli articoli 49 e seguenti della L.P. 09/12/2015, n. 18 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 05.05.2009, n. 42" e, per quanto dalla stessa Legge non richiamato, il Titolo IV Capo III "Disposizioni in materia contabile" della L.R. 03.05.2018, n. 2.

Considerato che, in esecuzione della LP 09.12.2015, n. 18, gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23.06.2011, n. 118, ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in

base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza, ossia nel momento in cui l'obbligazione diviene esigibile (cfr. punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.).

Rilevato che il presente atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla gestione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, talché non è stato acquisito il parere in ordine alla regolarità contabile da parte del Responsabile del Servizio Finanziario, previsto degli artt. 185 e 187 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2.

Ravvisata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 03.05.2018 n. 2, stante l'urgenza di dare seguito agli atti di competenza.

Visti i favorevoli pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi sulla proposta di provvedimento ai sensi dell'art. 185 del Codice degli enti locali della Regione Trentino Alto – Adige approvato con LR 3 maggio 2018, n. 2, e s.m..

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge (voti favorevoli n. 3, contrari n. 0, astenuti n. 0, su n. 3 presenti e votanti),

### **DELIBERA**

1. di autorizzare, per i motivi di cui in premessa, il Comune di Ville di Fiemme, a costituirsi in giudizio, a tutela dei propri interessi, contro l'accoglimento del ricorso riassunto avanti al T.R.G.A. di Trento dalla società Filippi Tranquillo & F.lli Snc di Albiano (TN) corrente del Comune di Ville di Fiemme ed acquisito al protocollo comunale al n. 7699 del 27.10.2012, dando atto che il Comune di Ville di Fiemme sarà rappresentato dal Sindaco pro tempore o, in sua assenza o impedimento, dal vice Sindaco;
2. di nominare quale Ente patrocinante del Comune, per i motivi di cui in premessa, l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in Trento, in Largo Porta Nuova n. 9, conferendo alla stessa ogni e più ampia facoltà di dire, eccepire e dedurre quanto riterrà opportuno nell'interesse del Comune medesimo;
3. di trasmettere copia del presente provvedimento all'Avvocatura Distrettuale dello Stato, unitamente al rapporto sulla controversia ed alla relativa documentazione richiesta;
4. di dichiarare, con separata votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 183, comma 4, della L.R. 03.05.2018, n. 2, al fine di dare seguito agli atti di competenza;
5. di inviare copia della presente deliberazione ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 183, comma 2 della LR 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.;
6. di precisare che, avverso la presente deliberazione, è ammessa la presentazione:
  - a) di opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare, ai sensi del combinato disposto dell'art. 183, comma 5 della LR 03.05.2018, n. 2 e dell'art. 28 dello Statuto del Comune di Varena a seguito di quanto previsto dall'art. 9 comma 4 della LR 19 ottobre 2016, n. 10;
  - b) ricorso al Tribunale amministrativo regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi degli articoli 13 e 29 del DLgs 2 luglio 2010, n. 104;
  - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

---

**PARERI DI CUI ALL'ART. 185 DELLA LR 03.05.2018, N. 2 E SS.MM.**

Vista la documentazione di supporto ed istruttoria, si esprime **parere favorevole** di regolarità tecnica in ordine alla proposta di provvedimento in oggetto richiamata, ai sensi dell'art. 185 della LR 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm.

Ville di Fiemme, 24.11.2022

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO TECNICO  
F.to ing. Marco Maurina

Vista la documentazione di supporto ed istruttoria, il parere di regolarità contabile in ordine alla proposta di provvedimento in oggetto richiamata, ai sensi dell'art. 185 della LR 3 maggio 2018, n. 2 e ss.mm., non è stato acquisito in quanto l'atto deliberativo non comporta riflessi diretti o indiretti sulla gestione economica – finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Ville di Fiemme, 24.11.2022

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO FINANZIARIO  
F.to rag. Patrizia Bonelli